COMUNE DI CICERALE

Comune d'Europa in Provincia di Salerno

NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PEC: ***PROTOCOLLO.CICERALE@ASMEPEC.IT***

C.A.P. 84053-Via Roma -Tel. 0974/834021 – Fax 0974/834455

ORDINANZA n. 12 del 13/03/2020

IL SINDACO

PREMESSO
che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 09/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
TENUTO CONTO
che il sopra citato DPCM 9 marzo 2020. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, integra e sostituisce in parte il DPCM 8 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale;
PRESO ATTO,
in particolare, che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
CONSIDERATI
gli ultimi stringenti provvedimenti del Governo in ordine all'emergenza Coronavirus enucleati nel DPCM del 11/03/2010;
PRESO ATTO
delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.15 e 16 del 13/03/2020 che prevedono ulteriori stringenti provvedimenti;
CONSIDERATO
necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle Ordinanze n.15 e 16 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Campania;
TENUTO CONTO
della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
CONSIDERATO
che è necessario integrare la propria ordinanza sindacale n.9 del 12/03/2020;
VISTO

- l'art.32 dellaLegge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto comunale;

DATO ATTO
che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Salerno;
Conformemente a quanto sancito nel DPCM 9 marzo 2O2O e nei successivi provvedimenti emanati;

REVOCA

la propria ordinanza sindacale n.9 del 12/03/2020 sostituendola con le presenti disposizioni.

ORDINA

a) **con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020**, su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

b) Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

c) E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

d) La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

e) Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione di residenza;

f) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al covid-19;

g) la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, (quali, a titolo d'esempio, pub, scuole di ballo, sale giochi, e locali assimilati, circoli privati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

i) la sospensione delle attività di ristorazione e bar; sono consentite le attività commerciali di cui all'allegato "A" a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; la chiusura nelle giornate festive di tutti gli esercizi commerciali. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro pena la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

j) In presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

k) La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione;

l) la temporanea sospensione, data l'impossibilità di assicurare la distanza di almeno un metro tra coloro che accedono alle aree mercatali, dei mercati che si svolgono in piazze e negli spazi all'aperto;

m) la chiusura del cimitero fino alla cessazione dell'emergenza Covid-19, fatta eccezione per l'accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato che sarà consentito soltanto ai parenti più stretti;

n) agli esercenti di attività commerciali, per le quali non è prevista la chiusura, di dotare i loro dipendenti degli accessori necessari a garantire il rispetto delle norma fissate dall'emergenza Coronavirus (mascherine e guanti) e di indossare essi stessi tali accessori.

o) il divieto ai conducenti delle auto di trasportare negli autoveicoli altre persone, fatta eccezione per un familiare nei casi di necessità e di emergenza comprovata.

p) L'inottemperanza al divieto di cui al punto o) costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., con comminazione della sanzione aggiuntiva di €. 300,00.

Ai fini della tutela della salute pubblica **RACCOMANDA**

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di contattare il proprio medico curante.

Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, durante le ore di apertura, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l'esercente di attività commerciali dovrà collocare, sia all'ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa, dispositivi erogatori di sanificatore a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.
Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all'ingresso che all'interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8/3/2020; sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informano sull'obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato. e specificamente violazione dell'art. 650 c.p.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza dovrà essere notificata a:
- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri;
- Prefettura.

Cicerale, 13/03/2020

Il Sindaco
F.to Antelmo

Allegato "A"

Coronavirus, le attività che restano aperte

- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari e minimarket
- Farmacie e parafarmacie
- Distributori di benzina, gas e metano
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi e prodotti affini
- Mense e catering
- Ristorazione con consegna a domicilio
- Autogrill ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali
- Servizi bancari, finanziari, assicurativi
- Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- Lavanderie e tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Coronavirus, le attività che restano chiuse

- Attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie)
- Attività inerenti i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri, estetisti
- Mercati, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari
- Tutte le altre attività di commercio al dettaglio